

Art. 11

Norme per gli studenti che trascorrono un periodo di studio all'estero

1. Gli studenti del 2^o o 3^o anno, che decidono di affrontare nell'a.s. successivo un'esperienza di studio all'estero, della durata di un anno o di un periodo inferiore, devono darne comunicazione al Dirigente Scolastico, precisando nazione ospitante, scuola di destinazione e – nel caso di soggiorno annuale o semestrale – piano di studio prescelti.
2. Condizione indispensabile per la partenza resta, tuttavia, la promozione dello studente alla classe seguente; pertanto la partenza sarà necessariamente successiva ad eventuali esami per giudizi sospesi.
3. I docenti predisporranno per lo studente, che scelga di sostenere un anno o un semestre di studio all'estero, percorsi di studio individuali, oggetto di esame al suo rientro. Tali percorsi verranno consegnati agli interessati prima della loro partenza e si limiteranno all'acquisizione di conoscenze e competenze essenziali, propedeutiche alla frequenza del successivo anno di corso; potranno escludersi dall'esame le discipline per le quali le conoscenze e le competenze acquisite presso la scuola estera risultino adeguate. Tale possibilità si prevede in particolar modo per la lingua parlata nel paese ospitante - quando essa sia oggetto di studio del curriculum italiano -, con specifico riferimento ai contenuti letterari.
4. Il Consiglio di Classe individuerà, al proprio interno, un docente tutor, con il quale durante il soggiorno all'estero lo studente manterrà i contatti.
5. A conclusione dell'anno o del semestre di studio, sarà cura dei genitori dello studente presentare alla Scuola la documentazione ufficiale relativa alle valutazioni finali ed, eventualmente, ai programmi svolti. Tale documentazione va prodotta al rientro in Italia dello studente o quanto meno, entro il 30 Agosto, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.
6. Lo studente sosterrà gli esami integrativi previsti al suo rientro successivamente all'avvio del quarto o del quinto anno di corso, nel periodo intercorrente tra la fine di Settembre e gli inizi di Ottobre. Gli studenti che, optando per il semestre di studio all'estero nel periodo da Gennaio a Giugno, presentassero eventuali insufficienze al termine del trimestre oltre all'esame integrativo, dovranno sostenere anche l'esame di recupero delle suddette insufficienze. Come da regolamento scolastico, gli esami integrativi saranno articolati in prove scritte e in un colloquio orale pluridisciplinare.
Le prove scritte varieranno in relazione all'indirizzo frequentato e saranno
per il Liceo Classico: Italiano, Latino, Greco;
per il Liceo Linguistico: Italiano, Lingua straniera*, Lingua straniera*
(*saranno oggetto d'esame scritto le lingue straniere diverse da quella parlata nel paese ospitante o, comunque, da quella prevalentemente adottata come strumento comunicativo nel paese ospitante);
per il Liceo Scientifico: Italiano, Matematica, Fisica
per il Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate: Italiano, Matematica, Fisica.
7. A conclusione dell'esame si procederà ad una valutazione complessiva, che terrà conto:
 - a) delle valutazioni riportate presso la scuola ospitante;
 - b) delle valutazioni conseguite nelle prove integrative;
 - c) degli esiti formativi dell'esperienza (cioè degli apprendimenti informali e non formali e delle competenze trasversali acquisiti) e dei dati comportamentali.Dall'insieme degli elementi quantitativi (valutazioni della scuola estera, valutazioni relative alle discipline oggetto dell'esame integrativo, valutazione degli esiti formativi e del comportamento) scaturirà la media scolastica. Sulla base di essa si procederà all'assegnazione del punteggio di credito del quarto anno di corso, per l'attribuzione del quale si accederà al massimo della fascia di riferimento.
8. L'anno di studio all'estero risulterà valido a condizione che:
 - a) il percorso di studio nella scuola estera venga ultimato fino alle valutazioni finali;
 - b) la documentazione fornita dalla scuola ospitante risulti completa (presentazione delle valutazioni ottenute o della pagella finale);
 - c) in tutte le valutazioni conseguite dallo studente, sia quelle ottenute presso la scuola estera sia quelle risultate dall'esame integrativo, sia stata raggiunta almeno la sufficienza;
 - d) a parziale eccezione del punto c) il Consiglio di Classe, con voto di maggioranza e in presenza di elementi positivi emersi dall'esame integrativo, potrà sollevare a sufficienza eventuali valutazioni negative;

e) a fronte di tali valutazioni negative il Consiglio di Classe fornirà allo studente indicazioni finalizzate al recupero delle lacune riscontrate.